

ACCESSO CIVICO – Art. 5 del decreto lgs. 33/2013

L'accesso civico previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013 si attua quando l'Amministrazione non adempie agli obblighi di pubblicazioni previsti dalla normativa vigente.

1. Chi può esercitare il diritto?

Chiunque può esercitare il diritto di richiedere al Comune la pubblicazione dei documenti, informazioni o dati non pubblicati.

2. A chi va indirizzata la richiesta di accesso?

La richiesta di accesso va indirizzata al Responsabile della Trasparenza che, per il Comune di Allumiere, è stato individuato nella persona del Segretario comunale dott. Pietro Lucidi.

p.lucidi@comune.allumiere.rm.it

tel: 0766 96010 interno 213

La richiesta di accesso non deve essere motivata ed è gratuita.

3. Qual è il termine per l'adempimento della richiesta?

L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.

4. Quali sono le tutele del diritto di accesso civico?

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 – bis, della legge 241/1990.

Il richiedente può inoltre ricorrere al TAR secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2010

DAL 1° AGOSTO 2014 IL DOTT. LUCIDI PIETRO E' IN PENSIONE.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E' IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TROJSI.

LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO VA PERTANTO INDIRIZZATA ALLA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA: segretario@comune.allumiere.rm.it